

Sent. n. 241/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79261 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentata e difesa dall'avv.
Ester Ferrari Morandi.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Flavia Incletolli.

RESISTENTE

Fatto

La ricorrente ha contestato il provvedimento del
resistente del 13/05/2021 con cui è stata respinta la
domanda dell'8/06/2020 avente a oggetto la richiesta

di pensione di reversibilità quale figlia inabile
superstite del sig. YY, deceduto in
data omissis, essendo rimasto senza esito il
ricorso in via amministrativa. Ha richiamato la
documentazione medica attestante le patologie di cui
è affetta e, quanto al requisito del mantenimento, la
sentenza della Cassazione n. 14996/2007 e n.
2630/2008, evidenziando che la ricorrente viveva con
il genitore che la manteneva in modo regolare e
costante come da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà. Ha concluso per la condanna del resistente
alla liquidazione della pensione di reversibilità,
con arretrati e oneri accessori e spese di lite da
distrarsi in favore procuratore antistatario.

Con memoria di costituzione l'INPS ha rappresentato
l'infondatezza della domanda per assenza del
requisito sanitario, in quanto la Commissione Medica
di Verifica di ROMA ha verificato che non sussiste
l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere
qualsiasi attività lavorativa alla data del
omissis (data del decesso del dante causa) e per
assenza della prova circa il requisito dellaivenza
a carico di cui all'art. 85 del T.U. n. 1092 del 1973.
Ha concluso per il rigetto del ricorso e in subordine

ha chiesto di dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite.

All'esito dell'udienza del 27/09/2023, con l'ordinanza n. 139/2023 è stato chiesto il parere medico al Collegio Medico Legale, sezione Speciale, presso la Corte dei conti, ed è stata fissata l'udienza del 22/05/2024 per la prosecuzione del giudizio.

Con note la ricorrente ha richiamato il parere preliminare del CML che ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario, ha allegato documentazione per provare la sussistenza degli altri requisiti e ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, il rinvio qualora il CML non provveda al deposito del parere definitivo entro la data dell'udienza.

Il CML ha depositato il parere definitivo.

All'udienza del 22/05/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Elisabetta Di Girolamo per delega per la ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli per l'INPS si sono riportati agli atti e, al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per

gli adempimenti di rito.

Diritto

La ricorrente ha chiesto la pensione di reversibilità quale figlia inabile superstite del sig. YY, deceduto in data omissis.

Sul punto, il CML ha esaminato la documentazione e ha evidenziato la sussistenza del requisito dell'inabilità sia prima che alla data del decesso del dante causa.

Il suddetto parere è condiviso da questo giudice.

Per quanto attiene al requisito dellaivenza a carico di cui all'art. 85 del T.U. n. 1092 del 1973, si rileva che l'INPS non ha contestato la sussistenza di detto requisito nel provvedimento di diniego; ai fini probatori, assume rilievo anche quanto dichiarato dalla ricorrente nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata in atti e la documentazione allegata alle note autorizzate.

Pertanto, il ricorso è accolto. Con riferimento agli oneri accessori sugli arretrati spettano alla ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di

ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Alla soccombenza del resistente segue la condanna alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità; sulle somme a titolo di arretrati spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;
- condanna il resistente alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario, nulla per le spese di

giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della
sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22
maggio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione
dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52
nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del
dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA